

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2020, n. 27-2539

L. 157/1992. L.R. 5/2018. Recupero giornate di caccia programmata al cinghiale non fruite, ad integrazione dell'allegato A della D.G.R. 19-1841 del 07.08.2020, di approvazione del Calendario venatorio 2020/2021. Autorizzazione ai CA del VCO in deroga alla D.G.R. 94-3804 del 27.04.2012 sul numero giornate settimanali per caccia selezione ungulati con modalita' B.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

con la D.G.R. n. 19-1841 del 07 agosto 2020 è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2020/2021 e le relative istruzioni operative supplementari;

l'allegato A) lettera q) della citata deliberazione prevede l'esercizio venatorio alla specie cinghiale in forma non selettiva dal 20 settembre al 20 dicembre o dal 01 novembre al 31 gennaio;

Premesso, inoltre, che:

con il D.P.C.M. 3.11.2020, avente a oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", si sono determinati, come noto, tre livelli di misure restrittive per le attività socio-economiche del Paese, progressivamente più intensi a seconda della classificazione del rischio epidemiologico da COVID-19;

sulla base del Decreto del Ministro della Salute, 4 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stato disposto che le misure previste dall'art. 3 del D.P.C.M. 3.11.2020 vengano applicate alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria, comportando, secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri (FAQ) nelle citate regioni l'impossibilità di esercitare l'attività venatoria in tutto il territorio regionale;

con Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020, in conseguenza della mutata classificazione della Regione Piemonte in materia di emergenza Covid19, da zona rossa a zona arancione, è stato possibile, a far data da domenica 29 novembre 2020, praticare l'attività venatoria esclusivamente nell'ambito del proprio Comune, come riportato dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Preso atto che:

sono pervenute al Settore Infrastrutture, Territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) richieste di recuperare le giornate di caccia al cinghiale in forma programmata perse durante il periodo di vigenza del D.P.C.M. del 03.11.2020, nonché dell'Ordinanza del Ministero della Salute, in vista del probabile passaggio della Regione Piemonte da zona arancione a zona gialla che consentirebbe l'esercizio dell'attività venatoria in tutto il territorio regionale.

Dato atto che:

il D.P.C.M. sopracitato e la relativa Ordinanza del Ministro della Salute, hanno precluso o limitato ai cacciatori l'esercizio all'attività venatoria per più di un mese a causa dell'emergenza sanitaria;

la caccia al cinghiale in forma programmata è la modalità che permette il maggior numero di abbattimenti ed unica in grado di limitarne la forte crescita, con conseguente decremento dei danni alle culture oltre a consentire la mitigazione del rischio di incidenti stradali causati dalla medesima specie;

lo stesso ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie in questione riporta che: “*Il Cinghiale è considerata una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria “Least Concern” della lista rossa International Union for Conservation of Nature (IUCN)*” (così “*Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria*”).

Preso atto, per le finalità di cui all’articolo 13 della legge regionale 5/2018, della nota dell’ISPRA prot. n. 57395 del 04 dicembre 2020 con la quale, in risposta ad apposita richiesta formulata dall’Amministrazione regionale con nota prot. 26879 del 25 novembre 2020, esprime tra l’altro parere favorevole “*al recupero delle giornate di caccia al cinghiale in forma non selettiva fino al 31 gennaio 2021*”.

Ritenuto, in vista del probabile passaggio della Regione Piemonte da zona arancione a zona gialla che consentirebbe l’esercizio dell’attività venatoria in tutto il territorio regionale, di prorogare l’attività venatoria alla specie cinghiale in forma programmata, relativa al primo periodo (20 settembre - 20 dicembre), sino al 31 gennaio 2021 in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) comprese le aziende agri-turistico-venatorie (AATV) e faunistico-venatorie (AFV).

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

i Comitati di gestione degli ATC e CA nonché i Concessionari delle AATV e AFV che intendono recuperare le giornate di caccia al cinghiale in forma programmata perse durante il periodo di sospensione o limitazione dell’attività venatoria di cui al D.P.C.M. e all’Ordinanza sopraindicate, devono darne preventiva comunicazione al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, tramite posta certificata.

Preso atto altresì che i Comprensori Alpini VCO1, VCO2, VCO3, considerato il tempo limitato a causa della sospensione dell’attività venatoria, hanno richiesto con nota congiunta del 26 novembre 2020 di aumentare a tre il numero delle giornate settimanali dedicate alla caccia di selezione agli ungulati con la modalità B che la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e ss.mm.ii (Linee guida per l’organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovini e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte) limita a due giornate settimanali per ciascuna specie.

Ritenuto, nel rispetto dell’arco di periodo concesso dal vigente Calendario venatorio, di accogliere, esclusivamente per la stagione venatoria 2020/2021, tali richieste, al fine di consentire ai CA della Provincia del VCO di completare i piani di prelievo selettivi approvati con precedenti deliberazioni.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire, ad integrazione dell’allegato A della D.G.R. n. 19-1841 del 07 agosto 2020 ed in vista del probabile passaggio della Regione Piemonte da zona arancione a zona gialla, di prorogare l’attività venatoria alla specie cinghiale in forma programmata, relativa al primo periodo (20 settembre - 20 dicembre), sino al 31 gennaio 2021 in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) comprese le aziende agri-turistico-venatorie (AATV) e faunistico-venatorie (AFV);

- di stabilire che i Comitati di gestione degli ATC e CA nonché i Concessionari delle AATV e AFV che intendono recuperare le giornate di caccia al cinghiale in forma programmata perse durante i periodi sopraindicati devono darne preventiva comunicazione al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, tramite posta certificata;

- di autorizzare, esclusivamente per la stagione venatoria 2020/2021, i Comprensori Alpini VCO1, VCO2, VCO3, nel rispetto dell'arco di periodo concesso dal Calendario venatorio, di aumentare a tre il numero delle giornate settimanali dedicate alla caccia di selezione agli ungulati con la modalità B) in deroga alle disposizioni approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 s.m.i.;
- di stabilire che il presente provvedimento produce i suoi effetti il giorno successivo alla sua approvazione, previa tempestiva comunicazione ad opera del Settore competente, anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena comunicazione dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)